



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 1

DEL 07/01/2025

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LIVIGNO (SUAP) PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI LAVORAZIONE BIOMASSA PRESSO IL SITO PRODUTTIVO ESISTENTE SUI TERRENI SITI IN VAL VIEIRA IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. N° 19 MAPP.N° 28 - 42
<i>Comune</i>	Livigno
<i>Proponente</i>	Bormolini F.lli Gemelli S.r.l.
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040001 Val Viera Cima di Fopel - ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con le D.G.R. 3624/06 e 4197/07 e individuazione relativi enti gestori";

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. 30/07/2008 n. VIII/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 08/04/2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";

VISTA la D.G.R. 30/11/2016 n. X/5928 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 14/06/2017 Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA la convocazione della II Conferenza di VAS inerente la VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LIVIGNO (SUAP) PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI LAVORAZIONE BIOMASSA PRESSO IL SITO PRODUTTIVO ESISTENTE SUI TERRENI SITI IN VAL VIEIRA IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. N° 19 MAPP. N° 28 - 42, acquisita al protocollo provinciale il 26/11/2024 al n. 36736;

VISTA la documentazione progettuale redatta dai Geom. Davide Mottolini e Massimo Pini, arch. Brian Mottolini;

VISTO lo Studio di incidenza redatto da Montana SpA;

PRESO ATTO dell'avvenuta attivazione della procedura di Valutazione appropriata sul portale regionale SiVic (ID VIC.0061.2024);

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata (prot. n. 188 del 07/01/2025) redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia conclusasi positivamente;

CONSIDERATO che la variante SUAP è propedeutica alla realizzazione di un impianto di lavorazione di biomassa legnosa per la produzione di pellet composto da:

- quattro vani di stoccaggio del materiale (sup. max 75 m²; h 7 m) al livello del piano terra dotati sul fronte nord di portoni avvolgibili;
- una vasca rettangolare completamente interrata in calcestruzzo (sup. 101,4; h 4,00 m) da utilizzare per lo stoccaggio della materia prima vergine; tale vasca sarà accessibile ai camion attraverso due botole apribili poste a livello del piazzale e sarà dotata di un macchinario per il

sollevamento della materia prima al piano primo dove è prevista la lavorazione; sotto tale vasca verrà realizzato anche un piccolo ulteriore vano tecnico;

- un vano (di circa 285,46 m²; h 4 m) sopra i vani di stoccaggio al piano primo dove troverà posto il forno per l'essiccazione e la vagliatura della materia prima vergine, oltre ad una serie di apparecchiature elettriche e meccaniche necessarie per il suo funzionamento, tra cui una torre di filtraggio delle polveri. Un collegamento meccanico (tubo coclea) consentirà di attingere dalla vasca interrata di stoccaggio la materia prima;
- un vano adibito a centrale termica con adiacente vano tecnico sempre al piano primo; questa caldaia, alimentata con gli scarti della produzione, consentirà il funzionamento del forno essiccatore ed il riscaldamento degli uffici e dell'autorimessa – officina;

Viene inoltre richiesta la trasformazione d'uso di un vano esistente, da destinare in parte a ripostiglio e servizi igienici, e in parte a locale a disposizione del personale impiegato per il deposito delle proprie attrezzature e divise.

L'area oggetto di intervento ricade in zona D2 "zone per impianti esistenti" entro la quale è possibile realizzare ricovero di automezzi fino a 1.000 m² di superficie lorda e uffici (e relativi servizi) per un massimo di 100 m². Il progetto eccede il dimensionamento di zona e introduce la destinazione residenziale di servizio, pertanto è stata avviata la procedura SUAP in variante.

VISTO il Piano gestione dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040001 Val Viera Cima di Fopel e ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio;

RILEVATO che nell'area interessata della variante sono presenti specie di cui all'art. 4 e inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia la variante non avrà effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Il progetto oggetto di valutazione, proposto dalla ditta Bormolini F.lli Gemelli s.r.l., si sviluppa in un'area di proprietà comunale in concessione trentennale (scadenza 2036) in cui la ditta svolge da anni un'attività di lavorazione inerti e produzione calcestruzzi. L'area ricade in zona D2 "Zone per impianti esistenti" del PGT di Livigno. Questa Provincia, con parere di valutazione di incidenza n. 23/2013 del PGT, sottolineava l'importanza di non realizzare nuove strutture o nuove attività artigianali/industriali in tale area auspicando la dislocazione dell'attività esistente e il recupero ambientale. Tuttavia nel 2020 il Comune di Livigno con permesso di costruire prot. 20113 ha autorizzato opere di ampliamento alle strutture esistenti per la realizzazione di uffici, autorimessa e vani accessori complementari, e la ditta ha acquisito ulteriori diritti di superficie dal Comune. Con l'insediamento del nuovo impianto per la lavorazione della biomassa si andrà ad ampliare ulteriormente il complesso industriale, il tutto in contrasto con quanto auspicato nel parere della Provincia e con le indicazioni per l'attuazione della RER che individuano come critiche le attività svolte allo sbocco della Val Viera e prevedono nell'Area prioritaria per la biodiversità n. 46 "Alta Valtellina" la conservazione della continuità territoriale e il mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica.*

Lo studio di incidenza valuta che il nuovo comparto non introdurrà fattori di incidenza significativi se paragonati a quelli generati dall'attività in essere, sia in fase di cantiere sia in quella di esercizio, fatto salvo che per le emissioni di ossidi di azoto e di polveri sottili, che, tuttavia, in base ai risultati delle simulazioni effettuate per gli ossidi di azoto, dovrebbero rimanere ben al di sotto delle soglie di legge. Si rimarca tuttavia che già l'impianto esistente di lavorazione inerti veniva considerato una criticità, come sopra specificato, e che insediare un'ulteriore attività produttiva contribuirà a rendere più difficile una futura riqualificazione dell'area.

Il Parco Nazionale dello Stelvio, ente gestore dei due siti Natura 2000 interferiti, ha tuttavia espresso parere favorevole condizionato al rispetto di tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte dallo Studio di Incidenza.

Come già espresso nel 2013, questa Provincia ritiene che l'area oggetto di intervento non sia vocata all'insediamento di attività produttive. Tuttavia si constata che il Comune, autorizzando gli ampliamenti, e l'ente gestore dei siti interessati, esprimendo parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza, di fatto non condividono tale visione. Viste pertanto le conclusioni dello studio di incidenza, nonché le considerazioni

espresse dal Parco Nazionale dello Stelvio, ente gestore dei due siti Natura 2000 si esprime parere favorevole di valutazione di incidenza alla variante urbanistica propedeutica all'insediamento della nuova attività produttiva di lavorazione di biomassa, in quanto l'intervento in sé non è ritenuto avere effetti significativi sulla conservazione dei siti Natura 2000 interessati.

Si demanda al Parco Nazionale dello Stelvio l'individuazione puntuale delle misure di mitigazione in sede di emissione del parere di valutazione di incidenza in fase autorizzativa, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dalla Engadiner Kraftwerke AG (EKW) riguardo le emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Dovranno comunque essere superate le incoerenze con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) evidenziate nelle Osservazioni al Rapporto Ambientale formulate dal Servizio di Pianificazione Territoriale di questa Provincia (prot. n. 39647 del 17/12/2024).";

CONSIDERATO che il rispetto delle misure di mitigazione individuate nello studio di incidenza, siano sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito, demandando all'ente gestore l'individuazione di misure puntuali in fase autorizzativa:

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la "VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LIVIGNO (SUAP) PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI LAVORAZIONE BIOMASSA PRESSO IL SITO PRODUTTIVO ESISTENTE SUI TERRENI SITI IN VAL VIEIRA IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. N° 19 MAPP.N° 28 - 42", non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 "ZSC IT2040001 Val Viera Cima di Fopel - ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio" non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

e DISPONE

- 1) il rispetto delle misure di mitigazione individuate dallo Studio di incidenza;
- 2) di demandare al Parco Nazionale dello Stelvio l'individuazione puntuale delle misure di mitigazione in sede di emissione del parere di valutazione di incidenza in fase autorizzativa, tenendo conto anche delle osservazioni formulate dalla Engadiner Kraftwerke AG (EKW) riguardo le emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
- 3) la trasmissione del presente parere alle autorità procedente e competente per la VAS e ai Servizi Pianificazione territoriale e Ambiente e rifiuti della Provincia, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE
Gianluca Cristini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it